ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "San Francesco"

Allegato 4 al regolamento generale

REGOLAMENTO SPECIFICO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Art. 1 Orario di funzionamento

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 13.30, con un rientro settimanale dalle 14:00 alle 16:30 (lunedì le classi prime, mercoledì le seconde e venerdì le terze).
Il trasporto e il servizio di pre-scuola per gli alunni autotrasportati sono gestiti dal Comune.
Il servizio di accoglienza consente agli allievi l'ingresso dalle ore 7:45 su presentazione di un certificato rilasciato dal datore di lavoro di entrambi i genitori o autocertificazione e l'autorizzazione del Dirigente Scolastico. I ragazzi sono affidati al personale ATA.

Art.2 Criteri per la formazione delle classi

Le classi, fatte salve le competenze del Dirigente secondo il D.Lgs. 297/94, sono miste in uguale proporzione, omogenee tra di loro ed eterogenee nel loro interno, nel rispetto della C.M. n. 2 dell'8 gennaio 2010, secondo i seguenti criteri generali:

1. Composizione eterogenea del gruppo classe, tenendo conto delle informazioni fornite agli insegnanti dai docenti della scuola primaria.
2. Equilibrato rapporto tra maschi e femmine.
3. Distribuzione equa nelle classi di alunni con difficoltà.
4. I gruppi classe una volta costituiti sono assegnati ai singoli corsi per sorteggio da effettuare prima dell'inizio delle lezioni o anche il 1° giorno di scuola.

In sede di iscrizione, le famiglie degli alunni, potranno scegliere come seconda lingua comunitaria francese o spagnolo. Nel caso in cui sia impossibile ripartire equamente il n. degli iscritti sulla base della scelta della seconda lingua, si procederà come segue:

a. passaggio spontaneo da una lingua all'altra;
b. attribuzione della seconda opzione;
c. sorteggio paritetico tra alunno/a.

Qualora, poi, i numeri e la dotazione organica lo consentissero, potrebbero anche essere formate sezioni miste, con alunni di entrambe le lingue, che si dividono per le due ore di lezione settimanale previste.

Art. 3 Assenze – ritardi – permessi - giustificazioni

In caso di assenza, i genitori degli alunni dovranno produrre la giustificazione sul registro elettronico.
Gli alunni e le famiglie sono tenuti a rispettare l'orario di inizio delle lezioni. Qualora il ritardo superi i cinque minuti dovrà essere debitamente giustificato e registrato dall'insegnante della prima ora.
Per entrare in ore successive alla 1ª o uscire in anticipo, gli alunni dovranno avere il permesso firmato dai genitori che li accompagneranno a scuola consegnandoli al personale o li verranno a prendere personalmente. Perciò se un allievo deve lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, lo potrà fare se prelevato direttamente dai genitori o persone delegate.

Art. 4 Validità dell'anno scolastico

Ai sensi del primo comma dell'art. 11 del decreto legislativo n. 59/2004, i docenti accertano, per ciascun alunno frequentante la scuola secondaria di I grado, la validità dell'anno scolastico sulla base della sua frequenza alle lezioni. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Il computo della frequenza viene, pertanto, attuato con riferimento all'orario complessivo delle attività e degli insegnamenti obbligatori. I singoli consigli di classe possono validare l'anno scolastico in deroga al limite suddetto sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio Docenti.

Art.5 Intervallo

È previsto un intervallo di dieci (10) minuti al termine della 3ª ora di lezione. Esso dovrà svolgersi nel corridoio prospiciente le aule o nelle aule stesse, sulla base di quanto comunicato all'inizio di ciascun a.s. Gli alunni resteranno per quel lasso di tempo nel piano dove si trovano le loro rispettive aule e gli insegnanti di turno vigileranno affinché tutti rispettino questa regola.

Art. 6 Organizzazione della scuola

Le uscite didattiche sono stabilite all'inizio dell'anno scolastico in base alle procedure previste dalle norme e secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di istituto.

All'inizio del percorso scolastico i genitori rilasciano un'autorizzazione scritta, valida per tutti gli anni di permanenza nella Scuola Secondaria di 1° grado, per poter effettuare uscite, visite guidate e per svolgere varie attività con personale esterno (associazioni sportive e/o "esperti" che sono di supporto all'attività didattica …).

All'inizio della frequenza i genitori possono firmare una liberatoria, valida per tutti gli anni di permanenza nella Scuola Secondaria di 1° grado, per l'effettuazione di fotografie e/o riprese audiovisive agli alunni per alcune attività didattiche.

I genitori firmeranno inoltre l'informativa sulla Privacy (DLgs 196/2003), relativa al trattamento dei dati personali, nonché la comunicazione relativa al comportamento della scuola in caso di sciopero e di sisma.

In caso di assenza temporanea di un docente se nella classe è presente l'insegnante per il sostegno all'integrazione degli alunni disabili questo, poiché contitolare sulla classe, ne assume la responsabilità a tutti gli effetti per il tempo di permanenza nella classe previsto nel suo orario. Nei casi di assenza di alunni disabili si potranno utilizzare i docenti per il sostegno, i quali segnaleranno l'assenza dell'allievo in Presidenza ed alla responsabile di plesso, potranno altresì sostituire i colleghi assenti i docenti che avendo usufruito di permessi orari si trovano occasionalmente in debito nei confronti della scuola o insegnanti che si siano resi disponibili a svolgere ore eccedenti. Si provvede alla ripartizione degli alunni ed all'assegnazione in altre classi, con priorità alle classi parallele e secondo apposito schema da affiggere nelle classi, solo in caso di particolare difficoltà organizzativa.

Art. 7 Norme di comportamento

Il Codice disciplinare viene adottato in conformità allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria (DPR 24 giugno 1998 n. 249, come modificato dal DPR 235 del 21 novembre 2007).

Il Codice è parte integrante del Regolamento di Istituto.

Art. 8 Sanzioni disciplinari

Premesso che:

- i provvedimenti disciplinari hanno sempre finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti all'interno della comunità scolastica;
- la responsabilità disciplinare è personale;
- la sanzione disciplinare deve essere graduata e proporzionata alle mancanze commesse nonché ispirata per quanto possibile al principio della riparazione del danno;
- nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto;
- le sanzioni sono sempre temporanee;
- allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica;
- le visite d'istruzione e/o viaggi studio oltre ad avere una finalità formativa e didattica, hanno anche un "valore premiale" e pertanto i Consigli di Classe potranno decidere di escludere dalle visite d'istruzione e/o dai viaggi studio quegli studenti che si rendono responsabili di mancanze disciplinari reiterate o degli alunni che rappresentano un potenziale rischio per l'incolumità personale e/o dei compagni;

con formale atto motivato, agli studenti che manchino ai doveri scolastici e alle norme su indicate si applicano, secondo la gravità e previo procedimento disciplinare, le seguenti sanzioni:

A) RICHIAMO VERBALE del docente e/o del Dirigente scolastico

Gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale, il quale non costituisce sanzione, in presenza di comportamenti occasionali e non gravi, relativi a:

- Condotta non conforme ai principi di correttezza e di buona educazione;
- Scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale;
- Disturbo lieve durante le lezioni;
- Scarsa diligenza e puntualità;
- Lievi violazioni alle norme di sicurezza;

Il richiamo verbale può costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta

B) AMMONIZIONE SCRITTA annotata dal docente e/o dal Dirigente scolastico sul registro di classe e comunicazione alla famiglia

Gli studenti potranno essere soggetti a richiamo scritto in presenza di comportamenti relativi a:

- Disturbo continuo durante le lezioni;
- Gravi scorrettezze e offese verso i compagni, gli insegnanti o il personale;
- Mancanze plurime ai doveri di diligenza e di puntualità;
- Violazioni alle norme di sicurezza;
- Allontanamento ingiustificato durante le attività didattiche e formative;
- Danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o di altri; (In questo caso si richiede alla famiglia risarcimento del danno);
- Ripetersi di assenze e/o ritardi non giustificati.
- Falsificazioni di firme
- Comportamenti reiterati, anche non intenzionali, che impediscano la piena funzionalità del servizio od ostacolino il perseguimento delle finalità formative della scuola;
- Uso del telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche (saranno sequestrati e riconsegnati solo alle famiglie);

I Docenti e/o il Dirigente scolastico possono proporre l'esclusione da visite, viaggi di istruzione o altra attività integrativa o ricreativa individuata dal Consiglio di classe. Durante il periodo previsto per le attività o per il viaggio lo studente frequenterà le lezioni in altra classe dello stesso livello).

C) ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA(SOSPENSIONE) DA UNO A QUINDICI GIORNI stabilito dal CONSIGLIO DI CLASSE e comunicazione alla famiglia dello studente con indicazione delle attività alternative (art.4 comma 5 DPR 235/2007)

Gli studenti potranno essere soggetti all'allontanamento dalla scuola (da 1 a 15 giorni) in presenza di gravi e reiterate infrazioni disciplinari relativi a:

- Recidiva di comportamenti sanzionati con ammonizione scritta;
- Mancanze gravi e recidive ai doveri di diligenza e di puntualità;
- Turpiloquio, gravi offese verso i compagni, gli insegnanti o il personale;
- Violenza intenzionale con offese gravi alla dignità delle persone;
- Alterazioni dei risultati scolastici;
- Assenza ingiustificata ed arbitraria;
- Falsificazione della giustificazione;
- Disturbo grave e continuato durante le lezioni.

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica (art. 8 del DPR).

D) ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI (sospensione) PER UN PERIODO SUPERIORE A QUINDICI GIORNI stabilito dal Consiglio di Istituto, convocato dal Dirigente scolastico

Gli studenti potranno essere soggetti all'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni) in presenza di gravi e reiterate infrazioni disciplinari relative a:

- Recidiva dei comportamenti sanzionati alle lettere B e C;
- Danneggiamento volontario o furto di oggetti di proprietà della scuola o di altri;
- Molestie continuate nei confronti di altri;
- Ricorso a vie di fatto e atti di violenza nei confronti di compagni, insegnanti o altro personale;
- Violenza intenzionale con offese gravi alla dignità delle persone;
- Reiterate offese gravi alla dignità della persona;
- Uso e spaccio di sostanze psicotrope;
- Atti e molestie anche di carattere sessuale;
- Denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola e che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. (art. 8 del DPR)

Occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio. (nota 3 luglio 2008 Prot. n. 3602/P0, lettera D).

E) ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO (Art. 4 - comma 9 bis): stabilito dal Consiglio di Istituto, convocato dal Dirigente scolastico

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico; occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio. (nota 3 luglio 2008 Prot. n. 3602/P0, lettera D).

F) ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE O NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter del DPR) stabilito dal Consiglio di Istituto, convocato dal Dirigente scolastico

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto E) ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (art. 4 comma 9 bis).

Le sanzioni per mancanze commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione esaminatrice, che ha competenza anche nei riguardi dei candidati esterni.

Nei casi previsti dalle lettere B) e C) il Consiglio di classe deve offrire allo studente la possibilità di convertire le sanzioni comminate in attività da svolgere in favore della comunità scolastica o in altre attività a scopo sociale che possano ultimamente costituire una riparazione, quali:

- Operazioni di pulizia e ripristino di arredi scolastici;
- Collaborazione con il personale ausiliario;
- Riordino della biblioteca;
- Attività di volontariato.

La possibilità di tali conversioni è demandata alla valutazione discrezionale del Consiglio di Classe, che valuterà caso per caso l'opportunità.

Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili.

Art. 9 Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari che prevedono il risarcimento del danno o la sospensione dalle lezioni è ammesso ricorso da parte dei genitori degli alunni entro 15 giorni dalla notifica della loro irrogazione all' "Organo di Garanzia" interno all'Istituto e disciplinato dal regolamento dell'istituzione scolastica stessa. L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 gg. Qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Art. 10 Patto di corresponsabilità

1. Contestualmente all'iscrizione alla classe prima della Scuola secondaria di I grado o al massimo all'inizio delle lezioni del primo anno, i genitori e gli studenti sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. Eventuali modifiche sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio di Istituto, anche su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, la Scuola porrà in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.